

APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

Libro IV - Delle obbligazioni
Titolo III - Dei singoli contratti

Art. 1932 Norme inderogabili

Le disposizioni degli [articoli 1887, 1892, 1893, 1894, 1897, 1898, 1899](#), secondo comma, [1901, 1903](#), secondo comma, [1914](#), secondo comma, [1915](#), secondo comma, [1917](#), terzo e quarto comma e [1926](#) non possono essere derogate se non in senso più favorevole all'assicurato.

Le clausole che derogano in senso meno favorevole all'assicurato sono sostituite di diritto dalle corrispondenti disposizioni di legge.